

(N. 2057)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(GAVA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1957

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 28 ottobre 1956, n. 1109, venne, tra l'altro, istituito un diritto erariale sullo zucchero da melasso. Nel corso del dibattito parlamentare per la conversione furono mosse obiezioni alla innovazione tributaria che portarono ad un emendamento che ne sospendeva parzialmente l'efficacia fino al 30 giugno 1957 ed alla contemporanea votazione tanto alla Camera dei deputati che al Senato di ordini del giorno che impegnavano il Governo a « riesaminare ed

eventualmente abolire entro il 30 giugno 1957 » il diritto erariale in questione.

Poichè le premesse di questa presa di posizione negative assunte in Parlamento venivano poste nella contestazione dell'esistenza di una rendita fiscale per lo zucchero da melassi rispetto alla ordinaria produzione da barbabietola, veniva formata una Commissione interministeriale allo scopo di esaminare analiticamente i costi industriali relativi. Nelle settimane passate la Commissione, egregiamente

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presieduta dall'onorevole Enrico Roselli, ha depositato una dettagliata relazione non arrivando però a conclusioni definitive, specie per la duplice difficoltà di comparare costi, annotati con impostazioni di bilancio assolutamente non omogenee e di avere gli elementi, necessari per il confronto, dalle industrie di lavorazione esclusiva da barbabietola.

In tali condizioni si ravvisa la necessità di far continuare il lavoro della Commissione, anche come premessa di studio per la introduzione obbligatoria di un bilancio-tipo nelle aziende zuccheriere. La Commissione potrà altresì seguire cicli completi di lavorazione, senza essere sviata da alterazioni contingenti e dati occasionali.

Correlativamente si presenta indispensabile concedere una proroga di due anni alla esenzione dal diritto erariale in parola, deman-

dando al Ministro delle finanze di stabilire con proprio decreto annuale, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'industria e dell'agricoltura, il contingente di saccarosio contenuto nei melassi da ammettere alla esenzione e da assegnare alle aziende produttrici.

Con tale proroga si viene anche incontro alla esigenza di carattere sociale, evitando la disoccupazione delle maestranze addette alle fabbriche del settore.

Per porre in grado l'industria di preordinare tempestivamente i propri piani di produzione per l'imminente campagna saccarifera si è reso indispensabile far ricorso alla forma del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma della Costituzione.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.

ALLEGATO

Decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 172, del 12 luglio 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1954, che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1954, n. 195, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare la esenzione dal diritto erariale sui melassi sottoposti a dezuccherazione con qualsiasi procedimento, istituito con l'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste;

DECRETA:

Art. 1.

Il comma aggiunto all'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, con la legge di conversione 29 novembre 1956, n. 1329, è sostituito dal seguente:

« Fino al 30 giugno 1959, il diritto erariale di cui al precedente comma, non verrà applicato su un contingente annuo di saccarosio di produzione nazionale contenuto nei melassi che verrà fissato, con proprio decreto, dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascun stabilimento ed alle rispettive esigenze lavorative ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1957.

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI
— GAVA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.